

Misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica

FAQ per i pubblici esercizi 12 marzo 2020

1. Quali sono gli obblighi oggi applicabili ai pubblici esercizi? E per le discoteche?

Con il DPCM dell'11 marzo 2020 è stata prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Inoltre, per le disposizioni che non risultano incompatibili, permane il regime normativo previsto dal DPCM dell'8 del 9 marzo 2020, ragione per cui è ancora efficace la sospensione di ogni attività nelle discoteche e locali assimilati lungo tutto il territorio nazionale.

2. È consentito il delivery? Mi hanno riferito che in alcune località le Autorità stanno sanzionando gli esercizi che prestano questo servizio.

Il DPCM pubblicato ieri notte ha espressamente confermato quanto già era stato ottenuto dalla Federazione, per cui l'attività di ristorazione con consegna a domicilio "*resta consentita [...] nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto*"; pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni - non potranno/dovranno esser sanzionati.

È bene, inoltre, precisare che l'attività di *delivery* non è soggetta ad alcuna restrizione oraria.

Resta fermo che dovrà esser cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di *delivery* – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3. Sono un ristorante e ho deciso di assicurare la consegna a domicilio, come posso dimostrare che il cuoco si sta recando nel mio esercizio per lavorare?

Il datore di lavoro può consegnare una dichiarazione scritta al dipendente, in cui si afferma che quest'ultimo è impiegato presso il proprio esercizio. In ogni caso, il lavoratore deve compilare il modulo di [autocertificazione](#), dichiarando che il proprio spostamento è motivato da esigenze lavorative.

4. In base alle nuove norme, devo chiudere il mio esercizio posto in un'area di servizio stradale/autostradale/ferroviaria/aeroportuale?

Ai sensi dell'art. 1 p.to 2) del DPCM dell'11 marzo 2020, si prevede che restino aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

5. Ci sono novità con riferimento alle mense?

Le nuove norme prevedono che non siano sospese le mense e il catering continuativo su base contrattuale, sempre che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Ho un'azienda di catering, posso continuare ad esercitare la mia attività?

No se l'azienda svolge attività di catering per eventi (codice ateco 56.21), in quanto la normativa prevede esclusivamente la prosecuzione dei catering di tipo continuativo su base contrattuale (codice ateco 56.29.20), vale a dire la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi negoziali stipulati con il cliente (ad es. catering aereo, ospedali) per uno specifico periodo di tempo.

7. Come devono comportarsi le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano anche in possesso della licenza di rivendita ordinaria di tabacchi?

Dovranno necessariamente chiudere l'area asservita alla somministrazione (e quindi sospendere la relativa attività), potendo invece continuare ad esercitare l'attività di rivendita di tabacchi

8. Per gli esercizi che possono restare aperti, con riferimento all'obbligo di garantire la distanza di sicurezza di un metro, è sufficiente affiggere un cartello ove si ricorda ai clienti di rispettare tale distanza?

No. È necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di un metro (es. distanziare i tavoli, contingentare gli ingressi ecc.).

9. Fino a quando rimarranno in vigore le nuove norme?

Le nuove misure riguardano l'intero territorio nazionale e sono in vigore dal 12 al 25 marzo 2020, salvo diversa disposizione.

